



Comune di Rovigo



ACCORDO di COLLABORAZIONE

ex art. 15 Legge n. 241/1990

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI-ASSISTENZIALI PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ, FREQUENTANTI I CENTRI RICREATIVI ESTIVI (CRE) 2026

TRA

Il **Comune di Rovigo**, di seguito denominato per brevità “Comune”, C.F. e Partita I.V.A. 00192630291, rappresentato dal dott. Alfonso Cavaliere, nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche Sociali, per la casa e per i giovani, Sussidiarietà ed associazionismo, Istruzione ed Università;

E

l'**Azienda Ulss 5 Polesana**, di seguito denominata per brevità “Azienda”, partita IVA/codice fiscale 01013470297 con sede legale in Rovigo CAP 45100, Viale Tre Martiri n. 89, rappresentata dal dott. Mauro Filippi nella sua qualità di Direttore Generale

PREMESSO CHE:

- l'unità operativa complessa Infanzia, Adolescenza, Famiglia dell'Azienda durante l'anno scolastico garantisce l'inclusione scolastica degli alunni diversamente abili tramite il servizio di supporto scolastico con operatori OSS che assistono il minore nella classe di appartenenza per consentirgli di frequentare le lezioni con supporto adeguato;
- tale servizio è sospeso durante il periodo estivo 2026, non essendo l'assistenza nei Centri Estivi Ricreativi rientrante fra i Livelli Essenziali Assistenziali;

**Tanto premesso il Comune di Rovigo e l'Azienda Ulss 5 Polesana
convengono e stipulano quanto segue:**

Art. 1 - OBIETTIVO

Mediante il presente Accordo si intende favorire un'opportunità di socializzazione anche nel periodo estivo, con la partecipazione ai Centri Estivi ricreativi organizzati sul territorio comunale (di seguito denominati CRE), di minori disabili che necessitano di assistenza e che costituiscono una categoria particolarmente soggetta e colpita dal rischio di isolamento sociale.

Corrisponde difatti al medesimo interesse pubblico del Comune e dell'Azienda, operare per garantire una comunità accogliente nella quale tutti, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale e anche per ricercare il mantenimento della continuità assistenziale nel periodo estivo.

Art. 2 – DESTINATARI

I destinatari dell'azione collaborativa sono i minori residenti nel Comune di Rovigo, in condizione di disabilità certificata, che già fruiscono del servizio di integrazione scolastica. Il servizio verrà garantito agli utenti che effettueranno l'iscrizione al CRE di loro scelta e che sarà comunicata all'unità operativa complessa Infanzia, Adolescenza, Famiglia dell'Azienda.

Art. 3 – REFERENTI OPERATIVI

Per il Comune è referente operativo della presente convenzione la dott.ssa Silvia Benetti e, in sostituzione la dott.ssa Anna Liotti. Per l'Azienda ULSS 5 Polesana è referente organizzativo del presente accordo l'Assistente Sociale dott.ssa Stefania Ricci, afferente all'unità operativa complessa Infanzia, Adolescenza, Famiglia e, in sostituzione, la dott.ssa Gloria Moretto.

Art. 4 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Il Comune, in collaborazione con l'Azienda, organizza la partecipazione dei minori disabili già seguiti dall'unità operativa complessa Infanzia, Adolescenza, Famiglia durante l'anno scolastico, ai CRE attivi sul territorio comunale.

L'Azienda gestisce gli interventi educativo-assistenziali a mezzo di operatori socio sanitari (OSS), prevedendo l'assegnazione di un operatore per ciascun utente minore.

L'elenco dei minori, potenziali frequentatori di CRE organizzati sul territorio, è fornito dal referente dell'Azienda al referente del Comune.

Al fine del pagamento che il Comune di Rovigo corrisponderà all'Azienda Ulss, di cui nel dettaglio all'art. 6, il referente dell'Azienda provvederà a trasmettere la rendicontazione delle attività/ore servizio degli OSS calcolate sulla base della frequenza giornaliera dei minori frequentanti i CRE, indicativamente entro il 15 settembre 2026, con elenco dei partecipanti i CRE,

periodo di frequenza (orario/giorni/ settimane), importo assistenza e importo complessivo.

L'OSS agisce nell'area dell'autonomia personale, dell'autosufficienza di base e della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita dalla persona con disabilità.

Art. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti prendono atto che la disciplina in materia di protezione dei dati personali riguarda il trattamento dei dati relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del presente Accordo e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 13-14, Reg. (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Accordo, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione dell'Accordo e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Art. 6 – IMPEGNI FINANZIARI

Il Comune, avvalendosi del finanziamento appositamente stanziato in bilancio corrispondente a complessivi € 16.000,00, sostiene gli interventi educativo-assistenziali per i minori con disabilità frequentanti i CRE, a mezzo del trasferimento in favore dell'Azienda della somma finale rendicontata per gli interventi di assistenza OSS a supporto degli utenti coinvolti.

Il referente dell'Azienda Ulss provvede a rendicontare il costo degli interventi OSS in base alla frequenza giornaliera dei minori con disabilità presso i CRE, con le modalità indicate all'art. 4.

Ricevuta la rendicontazione da parte dell'Azienda, il Comune provvederà a disporre il pagamento

direttamente all'Azienda Ulss, per il totale delle spese sostenute e documentate.

Art. 7 - DURATA

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2026.

Art. 8 - IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO

L'accordo è sottoposto ad imposta di bollo sin dall'origine che viene assolta in modo virtuale dal Comune di Rovigo. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Rovigo
il Dirigente del Settore Politiche Sociali
dott. Alfonso Cavaliere
(documento firmato digitalmente)

Per l'Azienda Ulss 5 Polesana
il Direttore Generale
dott. Mauro Filippi
(documento firmato digitalmente)